

L'estratto volto ad evidenziare i principali punti sottoposti alla valutazione dell'Amministrazione, può avere il seguente contenuto:

1 . In data 21.12.2016 è stata adottata e pubblicata dalla Giunta Comunale la Deliberazione n. 348, avente ad oggetto la *“Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017/2021 ai sensi dell'art. 243 bis TUEL. Proposta al Consiglio Comunale”*.

Nella SEZIONE PRIMA della stessa, al punto 14.1-Situazione economico-finanziaria, p. 35, si legge che *“l'Ente ha deciso di mantenere le partecipazioni esclusivamente nelle seguenti società: .. 3. FARMACIETERNI S.R.L. (ex AsFM – Azienda Speciale): quota partecipazione 100% - Oggetto sociale: gestione delle farmacie comunali. Per detta società delle farmacie è prevista la cessione di una quota di maggioranza nel 2017”*.

Nella SEZIONE SECONDA-RISANAMENTO, al punto 2. Ripiano del disavanzo di amministrazione, pp. 49 e 50, si legge che *“Le misure più rilevanti individuate per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio e delle passività pregresse sono le alienazioni di patrimonio, ..”*, che *“Il Comune di Terni intende destinare prioritariamente al finanziamento della massa passiva i beni che ritiene possano avere più facile collocazione sul mercato. Si riportano di seguito le azioni e la relativa tempistica che mostrano la volontà dell'amministrazione di accelerare la realizzazione di programmi. 1. Vendita di una quota di maggioranza pari al 70% di FarmacieTerni Srl per un importo stimato di € 6.720.000,00 a valere sul 2017 e di una ulteriore quota del 20% pari a € 1.152.000,00 a valere dal 2019”*. Di tale azione vengono poi, nella delibera, illustrate le metodologie di stima del valore delle quote della detta società, le modalità di scelta del socio cui cedere la quota di partecipazione di maggioranza, le ragioni che consentono tale cessione, le scadenze temporali della stessa, il mantenimento della partecipazione del 10% in capo all'Ente e, attraverso un futuro patto parasociale, della sua presenza di garanzia negli organi della società.

.....

3 . La stessa è in contrasto con gli atti, così come di seguito indicati e richiamati, emessi in attuazione del percorso (perfezionatosi soltanto due mesi prima della Deliberazione di Giunta n. 348 del 21.12.2016) deliberato per la trasformazione dell'AsFM in una società *in house*, per la gestione delle farmacie comunali, per l'adozione del modello e delle strategie della *“Farmacia dei Servizi”*, per la sottoscrizione tra l'Ente e la nuova società di un Contratto di Servizio decennale con la previsione di un corrispettivo, della seconda verso il primo, di € 4000.000,00 .

3A . A partire dall'ottobre 2014 l'AsFM ha previsto ed attuato un progetto per l'implementazione di servizi infermieristici, telemedicina, cup, ecc., ed ha avviato un processo di sviluppo sulla base dei contenuti delle nuove normative sulla *“Farmacia dei servizi”*.

Nel corso del 2015, l'Azienda ha attuato e consolidato tali iniziative progettuali sui servizi, con l'assunzione a tempo determinato di nuovo personale infermieristico e conseguendo, rispetto al 2014, un incremento di 16.000 nuovi utenti nelle farmacia aziendali ed un incremento di € 600.000,00 di fatturato .

3B . Nel marzo 2015, il Comune ha deliberato il piano di riorganizzazione delle partecipate ed ha deciso la futura trasformazione dell'Azienda in società di capitali.

Nel settembre del 2015, il Comune di Terni ha approvato il piano industriale dell'AsFM, con il quale viene prevista la trasformazione dell'Azienda in società a responsabilità limitata e viene approvato il piano di sviluppo aziendale secondo il modello e la strategia della "Farmacia dei servizi".

3C. Con delibera n. 498 del 10/11/2015, il Consiglio Comunale:

- ha stabilito la trasformazione dell'AsFM in "FarmaciaTerni – S.r.l.", come società *in house* (totale partecipazione pubblica con "controllo analogo" a quello su proprie strutture organizzative) per la gestione delle farmacie comunali, definendo e considerando tale attività funzionale al perseguimento delle finalità fondamentali perseguite dall'Ente;
- ha approvato lo statuto di detta società, con il quale si stabilisce che quest'ultima avrà decorrenza dalla data di iscrizione delle stessa nel Registro delle Imprese e durata fino al 31 dicembre 2052 e che le quote sociali sono vendibili, ma solo ad enti pubblici.

3D. Con la suddetta delibera del novembre 2015, è stato anche approvato il Contratto di Servizio tra Comune e Società, con il quale si stabilisce:

- che tale Contratto avrà durata decennale a partire dalla data della sottoscrizione fra Comune e Società;
- che la strategia ed il modello che la Società dovrà attuare nei successivi dieci anni sono quelli della "Farmacia dei servizi";
- che la Società dovrà versare al Comune il corrispettivo di € 4.000.000,00, entro il termine decennale di vigenza del Contratto.

3E. Il 27/4/2016 la FarmaciaTerni S.r.l. è stata iscritta nel registro delle Imprese.

3F. Il 19/9/2016 è stato sottoscritto il Contratto di Servizio fra Comune e detta Società, con i contenuti riportati al precedente punto 3D..

4 . Sotto il profilo economico-finanziario l'azione di cessione del 90 % delle quote della FarmaciaTerni – S.r.l. se comporta per l'Ente l'ipotizzata entrata, in tre anni, di € 7.872.000,00, comporta pure una certa mancata entrata, nei dieci anni successivi al 19/9/2016, di € 4.000.000,00 e la perdita di un bene patrimoniale fonte di future entrate, e dunque una complessiva valenza negativa.

5 . La detta cessione oggetto della Deliberazione di Giunta n. 348 del 21.12.2016, è vietata e non ammessa dall'art. 10 e dall'art. 5 dello Statuto della FarmacieTerni S.r.l..

Infatti, l'art. 10 recita: "*10.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi e secondo lo statuto, decorsi due anni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della Società e fermo restando il rispetto del limite previsto all'art. 5 che precede*".

L'art. 5 prevede: "*5.2 Tutte le quote di partecipazione devono rimanere in proprietà di enti pubblici locali. Ai fini del presente statuto sono considerati enti pubblici anche le Società a totale partecipazione - diretta o indiretta - di enti pubblici il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto. E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione pubblica al capitale sociale, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra*".

Di conseguenza, risalendo l'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese al 27/4/2016, le sue quote non potranno essere cedute prima del 27/4/2018 e non potranno, comunque, essere cedute a soggetti diversi da

enti pubblici ed in violazione dei limiti dal predetto art. 5 dello Statuto prescritti.

La Deliberazione suddetta ha fissato ed indicato i tempi della cessione in questione in palese violazione del predetto art. 10 ed ha previsto (p. 49) l'individuazione del socio operativo cui cedere la quota maggioritaria di partecipazione in violazione del predetto art. 5 dello Statuto della Società e dei limiti soggettivi da questo fissati .